

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö&^ç Á »FJÌ HDE Ó&^ç Ái DE DE FJ STINQ - PN/AIA/27R

Accettazione garanzie finanziarie per l'esercizio, da parte della Società FRIUL JULIA APPALTI S.R.L., dell'attività di cui al punto 5.4, dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (discarica 4° lotto, 1° stralcio - 4° lotto, II° stralcio), presso l'installazione sita nel Comune di Maniago (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);

Visto che, ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, per le discariche di rifiuti si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 36/2003, fino all'emanazione delle relative Conclusioni sulle BAT;

Visto l'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare);

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Visto il Decreto del Presidente della regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres. (Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'articolo 54, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 1922 dell'1 ottobre 2015 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 14 del 11 gennaio 2010, con il quale, tra l'altro, sono state accettate:

1) la garanzia finanziaria per la somma di € 1.045.167,50, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. con polizza fidejussoria n. 743/71/797.461 del 2 novembre 2005 e relative Appendici n. 2 e n. 3, valida fino al 30 agosto 2012, rilasciata dalla Assimoco S.p.a. con sede legale in Segrate (MI), via Cassanese, 224, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 4° lotto, 1° stralcio, della discarica sita nel Comune di Maniago (PN);

2) la garanzia finanziaria per la somma di € 1.672.890,00, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. con polizza fidejussoria n. 7149103275634 del 20 febbraio 2008 e relative Appendici n. 1 e n. 2, valida fino al 20 febbraio 2016, rilasciata dalla Milano Assicurazioni S.p.a. (Agenzia Assifriuli S.a.s. di Udine), a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 4° lotto, 2° stralcio, della discarica sita nel Comune di Maniago (PN);

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2268 del 10 ottobre 2012, con il quale è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.045.167,50, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. con polizza fidejussoria n. 743/71/797.461 del 2 novembre 2005 e relative Appendici n. 2, n. 3 e n. 4, valida fino all'8 aprile 2016, rilasciata dalla Assimoco S.p.a. a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 4° lotto, 1° Stralcio, della discarica sita nel Comune di Maniago (PN);

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2041 del 29 ottobre 2014, con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 476/2008, come modificata e rettificata con i decreti n. 550/2008, n. 3098/2009, n. 2406/2012 e n. 1390/2013;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2472 del 22 novembre 2016, con il quale sono state accettate:

1) la garanzia finanziaria per la somma di € 1.672.890,00, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. con la Polizza fidejussoria n. 780240405 (ex n. 7149103275634) del 20 febbraio 2008 e relative Appendici n. 1, n. 2 e n. 3, valida fino all'8 aprile 2018, rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.a.– Divisione La Previdente, con sede legale in Bologna, via Stalingrado, 45, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 4° lotto, 2° stralcio, della discarica sita nel Comune di Maniago (PN) località Cossana;

2) la garanzia finanziaria per la somma di € 1.045.167,50, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. con la polizza fidejussoria n. 7437100797461 del 2 novembre 2005 e relative Appendici n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5, valida fino all'8 aprile 2018, rilasciata dalla Assimoco S.p.a. a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 4° lotto, 1° Stralcio, della discarica sita nel Comune di Maniago (PN), località Cossana;

Vista l'Appendice n. 4 del 19 aprile 2018, alla Polizza fidejussoria n. 780240405 (ex n. 7149103275634) prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. e rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.a., con la quale la validità della polizza stessa, emessa, per la somma di € 1.672.890,00, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del **4° lotto, II° stralcio**, della discarica sita nel Comune di Maniago (PN), è stata fissata al **31 dicembre 2020**;

Preso atto che la modifica della scadenza della Polizza fidejussoria n. 780240405, di cui alla citata Appendice n. 4 alla stessa, ha decorrenza dall'8 aprile 2018 e garantisce pertanto la continuità della copertura assicurativa già prestata;

Vista l'Appendice n. 6 del 17 aprile 2018, alla Polizza fidejussoria n. 7437100797461 prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. e rilasciata dalla Assimoco S.p.a., con la quale la polizza stessa, emessa, per la somma di € 1.045.167,50, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del **4° lotto, 1° Stralcio**, della discarica sita nel Comune di Maniago (PN), è stata prorogata dall'8 aprile 2018 al **31 dicembre 2020**;

Preso atto che la proroga della Polizza fidejussoria n. 7437100797461, di cui alla citata Appendice n. 6 alla stessa, ha decorrenza dall'8 aprile 2018 e garantisce pertanto la continuità della copertura assicurativa già prestata;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'accettazione, in quanto conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 266/Pres., delle garanzie finanziarie prestate dal Gestore a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 4° lotto, 1° Stralcio e del 4° lotto, II° Stralcio, della discarica in argomento;

DECRETA

1. E' accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.672.890,00, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. con polizza la fidejussoria n. 780240405 (ex n. 7149103275634) del 20 febbraio

2008 e relative Appendici n. 1, n. 2, n. 3 e **n. 4, valida fino al 31 dicembre 2020**, rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.a. – Agenzia Udine, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del **4° lotto, 2° stralcio**, della discarica sita in Comune di Maniago (PN) località Cossana.

2. E' accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.045.167,50, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. con la polizza fidejussoria n. 7437100797461 del 2 novembre 2005 e relative Appendici n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e **n. 6, valida fino al 31 dicembre 2020**, rilasciata dalla Assimoco S.p.a., a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del **4° lotto, 1° Stralcio**, della discarica sita in Comune di Maniago (PN), località Cossana.

Art. 1 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 2041/2014.

2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Friul Julia Appalti S.r.l., al Comune di Maniago, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", al gestore del servizio idrico Sistema Ambiente S.r.l. e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in Trieste, via Carducci, 6.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö&^d Á »FJÌ GDE ÓÁ^AÌ EÍ DEFJ STINQ - PN/AIA/27R

Accettazione garanzie finanziarie per l'esercizio dell'attività di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (discarica 3° lotto), svolta dalla Società FRIUL JULIA APPALTI S.R.L. presso l'installazione sita nel Comune di Maniago (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);

Visto che, ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, per le discariche di rifiuti si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 36/2003, fino all'emanazione delle relative Conclusioni sulle BAT;

Visto l'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare);

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Visto il Decreto del Presidente della regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres. (Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'articolo 54, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 1922 dell'1 ottobre 2015 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 14 dell'11 gennaio 2010, con il quale, tra l'altro, è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. con polizza fidejussoria n. 7149102901645 del 13 giugno 2007 e relative Appendici n. 1, n. 2 e n. 3, valida fino al 7 maggio 2010, rilasciata dalla Milano Assicurazioni S.p.a. (Agenzia Assifriuli S.a.s. di Udine), con sede legale in Milano, via Senigallia, 18/2, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 3° lotto della discarica sita in Comune di Maniago (PN), località Cossana;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2152 del 9 settembre 2010, con il quale è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l., con polizza fidejussoria n. 7149104807620 del 28 maggio 2010, valida fino al 31 dicembre 2011, rilasciata dalla Milano Assicurazioni S.p.a. (Agenzia di Udine), con sede legale in Milano, via Senigallia, 18/2, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 3° lotto della discarica sita in Comune di Maniago (PN);

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 451 del 28 febbraio 2012, con il quale è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l., con polizza fidejussoria n. 7149500954204 del 24 gennaio 2012, valida fino al 31 dicembre 2012, rilasciata dalla Milano Assicurazioni S.p.a. (Agenzia di Udine), con sede legale in Milano, via Senigallia, 18/2, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 3° lotto della discarica sita in

Comune di Maniago (PN);

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 34 del 10 gennaio 2013, con il quale è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l., con polizza fidejussoria n. 7149501681602 del 20 dicembre 2012, valida fino al 31 dicembre 2013, rilasciata dalla Milano Assicurazioni S.p.a. (7149 - Agenzia di Monfalcone), con sede legale in Milano, via Senigallia, 18/2, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 3° lotto della discarica sita in Comune di Maniago (PN);

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 388 del 5 marzo 2014, con il quale è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l., con polizza fidejussoria n. 7149502433620 del 24 gennaio 2014, valida fino al 31 dicembre 2014, rilasciata dalla Milano Assicurazioni S.p.a. (Agenzia di Udine Monfalcone), con sede legale in Milano, via Senigallia, 18/2, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 3° lotto della discarica sita in Comune di Maniago (PN);

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2041 del 29 ottobre 2014, con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 476/2008, come modificata e rettificata con i decreti n. 550/2008, n. 3098/2009, n. 2406/2012 e n. 1390/2013;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 372 dell'8 marzo 2016, con il quale è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. con l'Appendice n. 2 del 10 dicembre 2015, alla polizza fidejussoria n. 780245123 (ex n. 7149502433620), valida fino al 31 dicembre 2016, rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (Divisione La Previdente), con sede legale in Bologna, via Stalingrado, 45, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 3° lotto della discarica sita nel Comune di Maniago (PN);

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2011 del 24 maggio 2018, con il quale è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. con l'Appendice n. 9 del 12 febbraio 2018, alla polizza fidejussoria n. 780245123, valida fino al 31 dicembre 2018, rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (Divisione La Previdente), a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 3° lotto della discarica sita nel Comune di Maniago (PN);

Vista l'Appendice n. 11 alla Polizza fidejussoria n. 780245123 del 12 febbraio 2019, rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (Agenzia di Udine), con la quale la validità della polizza stessa, emessa a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 3° lotto della discarica sita in Maniago (PN), località Cossana, per la somma di € 1.747.599,00, è stata fissata al 31 dicembre 2019;

Preso atto che la variazione alla scadenza della polizza fidejussoria n. 780245123 apportata con l'Appendice n. 11 del 12 febbraio 2018, ha decorrenza dal 31 dicembre 2018 e garantisce pertanto la continuità della copertura assicurativa già prestata;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'accettazione della garanzia finanziaria prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 3° lotto della discarica in argomento, in quanto conforme alle disposizioni del decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 266/Pres.;

DECRETA

E' accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, (unmilionesettecentoquarantasettemilacinquecentonovantanove/00) prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. con sede legale in Comune di Povoletto (UD), via G.B. Maddalena, 25, Zona Industriale, fraz. Grions del Torre, con **l'Appendice n. 11 del 12 febbraio 2019, alla polizza fidejussoria n. 780245123, valida fino al 31 dicembre 2019**, rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.a., a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 3° lotto della discarica sita nel Comune di Maniago (PN), località Cossana.

Art. 1 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 2041/2014.
2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Friul Julia Appalti S.r.l., al Comune di Maniago, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", al gestore del servizio idrico Sistema Ambiente S.p.A. e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in Trieste, via Carducci, 6.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE ambiente ed energia		
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6	

OFFICE OF THE DIRECTOR STINQ - PN/AIA/27R

Accettazione delle garanzie finanziarie per l'esercizio dell'attività di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (discarica 3° lotto), svolta dalla Società FRIUL JULIA APPALTI S.R.L. presso l'installazione sita nel Comune di Maniago (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);

Visto che, ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, per le discariche di rifiuti si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 36/2003, fino all'emanazione delle relative Conclusioni sulle BAT;

Visto l'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare);

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Visto il Decreto del Presidente della regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres. (Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'articolo 54, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 1922 dell'1 ottobre 2015 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 14 dell'11 gennaio 2010, con il quale, tra l'altro, è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. con polizza fidejussoria n. 7149102901645 del 13 giugno 2007 e relative Appendici n. 1, n. 2 e n. 3, valida fino al 7 maggio 2010, rilasciata dalla Milano Assicurazioni S.p.a. (Agenzia Assifriuli S.a.s. di Udine), con sede legale in Milano, via Senigallia, 18/2, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 3° lotto della discarica sita in Comune di Maniago (PN), località Cossana;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2152 del 9 settembre 2010, con il quale è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l., con polizza fidejussoria n. 7149104807620 del 28 maggio 2010, valida fino al 31 dicembre 2011, rilasciata dalla Milano Assicurazioni S.p.a. (Agenzia di Udine), con sede legale in Milano, via Senigallia, 18/2, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 3° lotto della discarica sita in Comune di Maniago (PN);

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 451 del 28 febbraio 2012, con il quale è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l., con polizza fidejussoria n. 7149500954204 del 24 gennaio 2012, valida fino al 31 dicembre 2012, rilasciata dalla Milano Assicurazioni S.p.a. (Agenzia di Udine), con sede legale in Milano, via Senigallia, 18/2, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 3° lotto della discarica sita in Comune di Maniago (PN);

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 34 del 10 gennaio 2013, con il quale è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l., con polizza fidejussoria n. 7149501681602 del 20 dicembre 2012, valida fino al 31 dicembre 2013, rilasciata dalla Milano Assicurazioni S.p.a. (7149 - Agenzia di

Monfalcone), con sede legale in Milano, via Senigallia, 18/2, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 3° lotto della discarica sita in Comune di Maniago (PN);

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 388 del 5 marzo 2014, con il quale è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l., con polizza fidejussoria n. 7149502433620 del 24 gennaio 2014, valida fino al 31 dicembre 2014, rilasciata dalla Milano Assicurazioni S.p.a. (Agenzia di Udine Monfalcone), con sede legale in Milano, via Senigallia, 18/2, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 3° lotto della discarica sita in Comune di Maniago (PN);

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2041 del 29 ottobre 2014, con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 476/2008, come modificata e rettificata con i decreti n. 550/2008, n. 3098/2009, n. 2406/2012 e n. 1390/2013;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 372 dell'8 marzo 2016, con il quale è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. con l'Appendice n. 2 del 10 dicembre 2015, alla polizza fidejussoria n. 780245123 (ex n. 7149502433620), valida fino al 31 dicembre 2016, rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (Divisione La Previdente), con sede legale in Bologna, via Stalingrado, 45, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 3° lotto della discarica sita nel Comune di Maniago (PN);

Considerato che il Gestore, relativamente al 3° lotto della discarica sita nel Comune di Maniago, località Cossana, ha provveduto a garantire la copertura assicurativa fino al 31 dicembre 2017 (Appendice n. 5 alla Polizza fidejussoria n. 780245123);

Vista l'Appendice n. 9 alla Polizza fidejussoria n. 780245123 del 12 febbraio 2018, rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (Divisione La Previdente), con la quale la validità della polizza stessa, emessa a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 3° lotto della discarica sita in Maniago (PN), località Cossana, per la somma di € 1.747.599,00, è stata fissata al 31 dicembre 2018;

Preso atto che la citata Appendice n. 9 alla polizza fidejussoria n. 780245123 del 12 febbraio 2018, ha decorrenza dal 31 dicembre 2017 e garantisce pertanto la continuità della copertura assicurativa già prestata;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'accettazione della nuova garanzia finanziaria prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 3° lotto della discarica in argomento, in quanto conforme alle disposizioni del decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 266/Pres.;

DECRETA

E' accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, (unmilionesettecentoquarantasettemilacinquecentonovantanove/00) prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. con sede legale in Comune di Povoletto (UD), via G.B. Maddalena, 25, Zona Industriale, fraz. Grions del Torre, con l'**Appendice n. 9 del 12 febbraio 2018, alla polizza fidejussoria n. 780245123, valida fino al 31 dicembre 2018**, rilasciata dalla UnipolSai

Assicurazioni S.p.a. (Divisione La Previdente), con sede legale in Bologna, via Stalingrado, 45, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 3° lotto della discarica sita nel Comune di Maniago (PN), località Cossana.

Art. 1 – Disposizioni finali

- 1.** Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 2041/2014.
- 2.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Friul Julia Appalti S.r.l., al Comune di Maniago, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", al gestore del servizio idrico Sistema Ambiente S.p.A. e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Carducci, 6.
- 4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Ö&^d Á »AG ï GDE ÓÁ^|ÁGGFFDEÏ STINQ - PN/AIA/27R

Accettazione delle garanzie finanziarie per l'esercizio, da parte della Società FRIUL JULIA APPALTI S.R.L., della discarica (4° lotto, I° stralcio - 4° lotto, II° stralcio), di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Maniago (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);

Visto che, ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, per le discariche di rifiuti si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 36/2003 fino all'emanazione delle relative Conclusioni sulle BAT;

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

Visto il D.M. 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005);

Visto l'articolo 3, comma 51, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Visto il Decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres. <<Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni>>.

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 14 del 11 gennaio 2010, con il quale sono state accettate:

1) la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. con polizza fidejussoria n. 7149102901645 del 13 giugno 2007 e relative Appendici n. 1, n. 2 e n. 3, valida fino al 7 maggio 2010, rilasciata dalla Milano Assicurazioni S.p.a. (Agenzia Assifriuli S.a.s. di Udine), con sede legale in Milano, via Senigallia, 18/2, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 3° lotto della discarica sita in Comune di Maniago (PN), località Cossana;

2) la garanzia finanziaria per la somma di € 1.045.167,50, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. con polizza fidejussoria n. 743/71/797.461 del 2 novembre 2005 e relative Appendici n. 2 e n. 3, valida fino al 30 agosto 2012, rilasciata dalla Assimoco S.p.a. con sede legale in Segrate (MI), via Cassanese, 224, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 4° lotto, 1° stralcio, della discarica sita in Comune di Maniago (PN);

3) la garanzia finanziaria per la somma di € 1.672.890,00, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. con polizza fidejussoria n. 7149103275634 del 20 febbraio 2008 e relative Appendici n. 1 e n. 2, valida fino al 20 febbraio 2016, rilasciata dalla Milano Assicurazioni S.p.a. (Agenzia Assifriuli S.a.s. di Udine), a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 4° lotto, 2° stralcio, della discarica sita in Comune di Maniago (PN);

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2152 del 9 settembre 2010, con il quale è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l., con polizza fidejussoria n. 7149104807620 del 28 maggio 2010, valida fino al 31 dicembre 2011, rilasciata dalla Milano Assicurazioni S.p.a. (Agenzia di Udine), con sede legale in Milano, via Senigallia, 18/2, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 3° lotto della discarica sita in Comune di Maniago (PN);

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 451 del 28 febbraio 2012, con il quale è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l., con polizza fidejussoria n. 7149500954204 del 24 gennaio 2012, valida fino al 31 dicembre 2012, rilasciata dalla Milano Assicurazioni S.p.a. (Agenzia di Udine), con sede legale in Milano, via Senigallia, 18/2, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 3° lotto della discarica sita in Comune di Maniago (PN);

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2268 del 10 ottobre 2012, con il quale è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.045.167,50, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. con polizza fidejussoria n. 743/71/797.461 del 2 novembre 2005 e relative Appendici n. 2, n. 3 e n. 4, valida fino all'8 aprile 2016, rilasciata dalla Assimoco S.p.a. con sede legale in Segrate (MI), via Cassanese, 224, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 4° lotto, 1° Stralcio, della discarica sita in Comune di Maniago (PN);

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 34 del 10 gennaio 2013, con il quale è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l., con polizza fidejussoria n. 7149501681602 del 20 dicembre 2012, valida fino al 31 dicembre 2013, rilasciata dalla Milano Assicurazioni S.p.a. (7149 - Agenzia di Monfalcone), con sede legale in Milano, via Senigallia, 18/2, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 3° lotto della discarica sita in Comune di Maniago (PN);

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 388 del 5 marzo 2014, con il quale con il quale è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l., con polizza fidejussoria n. 7149502433620 del 24 gennaio 2014, valida fino al 31 dicembre 2014, rilasciata dalla Milano Assicurazioni S.p.a. (Agenzia di Udine Monfalcone), con sede legale in Milano, via Senigallia, 18/2, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 3° lotto della discarica sita in Comune di Maniago (PN);

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2041 del 29 ottobre 2014, con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 476/2008, come modificata e rettificata con i decreti n. 550/2008, n. 3098/2009, n. 2406/2012 e n. 1390/2013;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competenten. 372 dell'8 marzo 2016, con il quale è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. con l'Appendice n. 2 del 10 dicembre 2015, alla polizza fidejussoria n. 780245123 (ex n. 7149502433620), valida fino al 31 dicembre 2016, rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (Divisione La Previdente), con sede legale in Bologna, via Stalingrado, 45, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia

Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 3° lotto della discarica sita nel Comune di Maniago (PN), località Cossana;

Vista l'Appendice n. 3 del 7 aprile 2016, alla polizza fidejussoria n. 1/51201/96/780240405 (ex n. 7149103275634) prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. e rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (Divisione La Previdente), con la quale la validità della polizza stessa, emessa, per la somma di € 1.672.890,00, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del **4° lotto, 2° stralcio**, della discarica sita nel Comune di Maniago (PN), è stata fissata all'**8 aprile 2018**;

Preso atto che la modifica della scadenza della polizza fidejussoria n. 1/51201/96/780240405, di cui alla citata Appendice n. 3 alla stessa, ha decorrenza dal 20 febbraio 2016 e garantisce pertanto la continuità della copertura assicurativa già prestata;

Vista l'Appendice n. 5 del 26 maggio 2016, alla polizza fidejussoria n. 7437100797461 prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. e rilasciata dalla Assimoco S.p.a. con sede legale in Segrate (MI), via Cassanese, 224, con la quale la polizza stessa, emessa, per la somma di € 1.045.167,50, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del **4° lotto, 1° Stralcio**, della discarica sita nel Comune di Maniago (PN), è stata rinnovata dall'8 aprile 2016 all'**8 aprile 2018**;

Preso atto che il rinnovo dall'8 aprile 2016 all'8 aprile 2018 della polizza fidejussoria n. 7437100797461, di cui alla citata Appendice n. 5 alla stessa, ha decorrenza dal 7 aprile 2016 e garantisce pertanto la continuità della copertura assicurativa già prestata;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'accettazione, in quanto conformi alle disposizioni del decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 266/Pres., delle garanzie finanziarie prestate dal Gestore a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 4° lotto 1° Stralcio e del 4° lotto 1° Stralcio, della discarica in argomento;

DECRETA

1. E' accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.672.890,00, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. con polizza la fidejussoria n. 1/51201/96/780240405 (ex n. 7149103275634) del 20 febbraio 2008 e relative Appendici n. 1, n. 2 e **n. 3**, valida fino all'8 aprile 2018, rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.a.– Divisione La Previdente, con sede legale in Bologna, via Stalingrado, 45, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del **4° lotto, 2° stralcio**, della discarica sita in Comune di Maniago (PN) località Cossana.

2. E' accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.045.167,50, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. con la polizza fidejussoria n. 7437100797461 del 2 novembre 2005 e relative Appendici n. 2, n. 3, n. 4 e **n. 5**, valida fino all'8 aprile 2018, rilasciata dalla Assimoco S.p.a. con sede legale in Segrate (MI), via Cassanese, 224, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del **4° lotto, 1° Stralcio**, della discarica sita in Comune di Maniago (PN), località Cossana.

Art. 1 – Disposizioni finali

- 1.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Friul Julia Appalti S.r.l., al Comune di Maniago, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", a Sistema Ambiente S.r.l. (gestore del servizio idrico) ed al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.
- 3.** Averso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - PN/AIA/27R

Ö^&^ç Á »ÁÍ GDE ÓÁ^|ÁÈ E-H-DFÎ

Accettazione delle garanzie finanziarie per l'esercizio della discarica (3° lotto) della Società FRIUL JULIA APPALTI S.R.L., di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Maniago (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);

Visto che, ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, per le discariche di rifiuti si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 36/2003, fino all'emanazione delle relative Conclusioni sulle BAT;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

Visto il Decreto del Presidente della regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres. (Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione);

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005);

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del servizio competente n. 2041 del 29 ottobre 2014, con il quale:

1) è stata rinnovata l'autorizzazione integrata ambientale per la gestione di una discarica di cui al punto 5.4 dell'allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Maniago, località Cossana, da parte della Società FRIUL JULIA APPALTI S.R.L. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Povoletto (UD), via G.B. Maddalena, 25 frazione Grions del Torre, identificata dal codice fiscale 00994830305;

2) sono stati sostituiti il decreto n. 476 dell'8 aprile 2008 di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e tutti i provvedimenti ad esso collegati;

Considerato che:

1) il Gestore, relativamente al 3° lotto della discarica sita nel Comune di Maniago, località Cossana, ha provveduto a garantire la copertura assicurativa fino al 31 dicembre 2015 (Appendice n. 1 alla Polizza fidejussoria n. 780245123);

2) a seguito della fusione per incorporazione in FONDIARIA – SAI S.p.A. di Unipol Assicurazioni S.p.A., Milano Assicurazioni S.p.A. e di Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni, il numero di polizza originale 7149502433620 è stato modificato in numero 780245123;

Vista l'Appendice n. 2 alla Polizza fidejussoria n. 780245123 del 10 dicembre 2015, rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (Divisione La Previdente), con sede legale in Bologna, via Stalingrado, 45, con la quale la validità della polizza stessa, emessa a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 3° lotto della discarica sita in Maniago (PN), località Cossana, per la somma di € 1.747.599,00, è stata fissata al 31 dicembre 2016;

Preso atto che la citata Appendice n. 2 alla polizza fidejussoria n. 780245123 del 10 dicembre 2015, ha decorrenza dal 31 dicembre 2015 e garantisce pertanto la continuità della copertura assicurativa già prestata;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'accettazione della nuova garanzia finanziaria prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. a favore della Regione Autonoma Friuli

Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 3° lotto della discarica in argomento, in quanto conforme alle disposizioni del decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 266/Pres.;

DECRETA

E' accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, (unmilionesettecentoquarantasettemilacinquecentonovantanove/00) prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. con sede legale in Comune di Povoletto (UD), via G.B. Maddalena, 25, Zona Industriale, fraz. Grions del Torre, con **l'Appendice n. 2 del 10 dicembre 2015, alla polizza fidejussoria n. 780245123, valida fino al 31 dicembre 2016**, rilasciata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (Divisione La Previdente), con sede legale in Bologna, via Stalingrado, 45, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 3° lotto della discarica sita nel Comune di Maniago (PN), località Cossana.

Art. 1 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 2041/2014.
2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Friul Julia Appalti S.r.l., al Comune di Maniago, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", alla Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale "Occidentale" e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.
4. Awerso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - PN/AIA/27R

Decreto n. 2041

Trieste, 29 OTT. 2014

Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio della discarica sita nel Comune di Maniago (PN), di cui al punto 5.4, dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, gestita dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);

Visto che, ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, per le discariche di rifiuti si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 36/2003 fino all'emanazione delle relative Conclusioni sulle BAT;

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

Visto il D.M. 27 settembre 2010 (Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005);

Visto l'articolo 3, comma 51, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Visto il Decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres. <<Regolamento concernente le garanzie finanziarie per le discariche ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni>>.

Visto il decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, n. 476 dell'8 aprile 2008, con il quale è stata rilasciata, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale per la gestione, relativamente al 3° lotto e al 4° lotto 1° e 2° stralcio, della discarica di cui al punto 5.4 dell'Allegato I, al decreto legislativo stesso, sita nel Comune di Maniago (PN), località Cossana, da parte della Società FRIUL JULIA APPALTI S.R.L. con sede legale in Comune di Povoletto (UD), via G.B. Maddalena, 25, Zona Industriale, fraz. Grions del Torre (di seguito indicato come Gestore);

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 550 del 21 aprile 2008, con il quale è stato modificato il citato decreto n. 476/2008, nella parte inerente le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3098 del 29 dicembre 2009, con il quale:

- 1) è stata autorizzata la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale assentita con il decreto n. 476/2008, come modificato con il decreto n. 550/2008;
- 2) è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 476/2008, come modificato dal decreto n. 550/2008;

Considerato che il quarto lotto della discarica in argomento, autorizzato con il citato decreto 3098/2009, è stato riclassificato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del DM 3 agosto 2005, come "discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas";

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 14 del 11 gennaio 2010, con il quale sono state accettate:

- 1) la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. con polizza fidejussoria n. 7149102901645 del 13 giugno 2007 e relative Appendici n. 1, n. 2 e n. 3, valida fino al 7 maggio 2010, rilasciata dalla Milano Assicurazioni S.p.a. (Agenzia Assifriuli S.a.s. di Udine), con sede legale in Milano, via Senigallia, 18/2, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 3° lotto della discarica sita in Comune di Maniago (PN), località Cossana;
- 2) la garanzia finanziaria per la somma di € 1.045.167,50, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. con polizza fidejussoria n. 743/71/797.461 del 2 novembre 2005 e relative Appendici n. 2 e n. 3, valida fino al 30 agosto 2012, rilasciata dalla Assimoco S.p.a. con sede legale in Segrate (MI), via Cassanese, 224, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 4° lotto, 1° stralcio, della discarica sita in Comune di Maniago (PN);
- 3) la garanzia finanziaria per la somma di € 1.672.890,00, prestata dalla Società Friul Julia

Appalti S.r.l. con polizza fidejussoria n. 7149103275634 del 20 febbraio 2008 e relative Appendici n. 1 e n. 2, valida fino al 20 febbraio 2016, rilasciata dalla Milano Assicurazioni S.p.a. (Agenzia Assifriuli S.a.s. di Udine), a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 4° lotto, 2° stralcio, della discarica sita in Comune di Maniago (PN);

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2152 del 9 settembre 2010, con il quale è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l., con polizza fidejussoria n. 7149104807620 del 28 maggio 2010, valida fino al 31 dicembre 2011, rilasciata dalla Milano Assicurazioni S.p.a. (Agenzia di Udine), con sede legale in Milano, via Senigallia, 18/2, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 3° lotto della discarica sita in Comune di Maniago (PN);

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 451 del 28 febbraio 2012, con il quale è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l., con polizza fidejussoria n. 7149500954204 del 24 gennaio 2012, valida fino al 31 dicembre 2012, rilasciata dalla Milano Assicurazioni S.p.a. (Agenzia di Udine), con sede legale in Milano, via Senigallia, 18/2, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 3° lotto della discarica sita in Comune di Maniago (PN);

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2268 del 10 ottobre 2012, con il quale è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.045.167,50, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l. con polizza fidejussoria n. 743/71/797.461 del 2 novembre 2005 e relative Appendici n. 2, n. 3 e n. 4, valida fino al 8 aprile 2016, rilasciata dalla Assimoco S.p.a. con sede legale in Segrate (MI), via Cassanese, 224, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 4° lotto, 1° Stralcio, della discarica sita in Comune di Maniago (PN);

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2406 del 30 ottobre 2012, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 476/2008, già modificata con i decreti n. 550/2008 e n. 3098/2009;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 34 del 10 gennaio 2013, con il quale è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l., con polizza fidejussoria n. 7149501681602 del 20 dicembre 2012, valida fino al 31 dicembre 2013, rilasciata dalla Milano Assicurazioni S.p.a. (7149 - Agenzia di Monfalcone), con sede legale in Milano, via Senigallia, 18/2, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 3° lotto della discarica sita in Comune di Maniago (PN);

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1390 del 13 giugno 2013, con il quale è stata rettificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 476 del 8 aprile 2008, come modificata e rettificata con i decreti n. 550 del 21 aprile 2008, n. 3098 del 29 dicembre 2009 e n. 2406 del 30 ottobre 2012;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 388 del 5 marzo 2014, con il quale con il quale è stata accettata la garanzia finanziaria per la somma di € 1.747.599,00, prestata dalla Società Friul Julia Appalti S.r.l., con polizza fidejussoria n. 7149502433620

del 24 gennaio 2014, valida fino al 31 dicembre 2014, rilasciata dalla Milano Assicurazioni S.p.a. (Agenzia di Udine Monfalcone), con sede legale in Milano, via Senigallia, 18/2, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a garanzia degli obblighi derivanti dall'attività di gestione del 3° lotto della discarica sita in Comune di Maniago (PN);

Vista la domanda del 4 ottobre 2013, presentata dal Gestore, acquisita in data 4 ottobre 2013 con prot. n. 31277, volta al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006,;

Vista la nota prot. n. 31540 del 8 ottobre 2013, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota prot. n. 31549 del 8 ottobre 2013, con la quale il Servizio competente ha trasmesso, a fini istruttori, al Comune di Maniago, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e a Sistema Ambiente S.r.l. (gestore del servizio idrico), la domanda di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale e la documentazione allegata;

Considerato che il Gestore ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Gazzettino" del 18 ottobre 2013, dell'annuncio previsto dall'articolo 29 quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio;

Visto il verbale conclusivo della prima seduta del 17 dicembre 2013, della Conferenza di servizi, convocata con nota prot. n. 36326 del 27 novembre 2013, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 5, del decreto legislativo 152/2006, trasmesso ai partecipanti con nota prot. n. 38345 del 17 dicembre 2014;

Rilevato che in sede di Conferenza di Servizi, l'ARPA ha reso il parere in ordine alle modalità di monitoraggio e controllo delle emissioni in atmosfera, delle acque e del percolato;

Rilevato che in sede di Conferenza di Servizi, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" ha reso il parere in ordine all'aspetto igienico-sanitario dell'installazione;

Preso atto che il rappresentante delegato del Comune di Maniago non ha formulato per l'installazione specifiche prescrizioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);

Rilevato che in sede di Conferenza di servizi la Provincia di Pordenone ha reso il parere in ordine alle emissioni in atmosfera, formulando le seguenti prescrizioni:

- 1) la termodistruzione del biogas in torcia deve avvenire in idonea camera di combustione a temperatura superiore a 850 °C con una concentrazione di ossigeno maggiore o uguale al 3% in volume e tempo di ritenzione maggiore o uguale a 0,3 secondi;
- 2) le operazioni di manutenzione parziale e totale dell'impianto devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza dello stesso;

Preso atto che Sistema Ambiente S.r.l. (gestore del servizio idrico), non ha partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 17 dicembre 2013;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 22 ter, comma 9, della legge regionale 7/2000, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 8, del decreto legislativo 152/2006, nel caso di un'installazione che all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS), il riesame con valenza di rinnovo è effettuato ogni 16 (sedici) anni;

Preso atto che con nota del 21 ottobre 2014, il Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit – Sezione EMAS Italia ha comunicato al Gestore che nella seduta del 14 ottobre 2014 è stato deliberato il rinnovo, fino all'11 aprile 2017, della registrazione EMAS (numero IT-001095 del 24 aprile 2009), per l'attività di "Trattamento e smaltimento rifiuti non pericolosi" svolta presso il sito operativo di Maniago (PN), località Cossana;

Preso atto che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 36/2003 e del decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres., il Gestore presta a favore della Regione Friuli Venezia Giulia le seguenti garanzie finanziarie:

1) per la gestione del 3° lotto: la polizza fidejussoria n. 7149502433620 ed Appendice alla stessa, rilasciate da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. fino alla somma di € 1.747.599,00, con validità fino al 31 dicembre 2014, accettata dalla Regione FVG con decreto del Direttore del Servizio competente n. 388 del 5 marzo 2014;

2) per la gestione del 4° lotto, I Stralcio: la polizza fidejussoria n. 743/71/797.461 ed Appendici n. 2, n. 3 e n. 4 alla stessa, rilasciate dalla ASSIMOCO S.p.A. fino alla somma di € 1.045.167,50, con validità fino al 8 aprile 2016, accettata dalla Regione FVG con decreto del Direttore del Servizio competente n. 2268 del 10 ottobre 2012;

3) per la gestione del 4° lotto, II Stralcio: la polizza fidejussoria n. 7149103275634 ed Appendici n. 1 e n. 2 alla stessa, rilasciate da MILANO ASSICURAZIONI S.p.A. fino alla somma di € 1.672.890,00, con validità fino al 20 febbraio 2016, accettata dalla Regione FVG con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 14 del 11 gennaio 2010;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere al riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il richiamato decreto n. 476 del 8 aprile 2008, come modificata e rettificata con i decreti n. 550 del 21 aprile 2008, n. 3098 del 29 dicembre 2009, n. 2406 del 30 ottobre 2012 e n. 1390 del 13 giugno 2013;

DECRETA

1. E' rinnovata, ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 476 del 8 aprile 2008, come modificata e rettificata con i decreti n. 550 del 21 aprile 2008, n. 3098 del 29 dicembre 2009, n. 2406 del 30 ottobre 2012 e n. 1390 del 13 giugno 2013, rilasciata a favore della Società FRIUL JULIA APPALTI S.R.L. con sede legale in Comune di Povoletto (UD), via G.B. Maddalena, 25, Zona Industriale, fraz. Grions del Torre, identificata dal codice fiscale 00994830305, relativa all'esercizio della discarica

di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII, Parte seconda del decreto legislativo 152/2006 (Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti), sita in Comune di Maniago (PN), località Cossana, alle condizioni di cui al presente decreto e di cui agli Allegati A e B che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Il presente decreto ed i suoi Allegati sostituiscono il decreto n. 476 del 8 aprile 2008, come modificato e rettificato con i decreti n. 550 del 21 aprile 2008, n. 3098 del 29 dicembre 2009, n. 2406 del 30 ottobre 2012 e n. 1390 del 13 giugno 2013.

Art. 1 – Autorizzazioni sostituite

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6, comma 14 e dell'articolo 208, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, la presente autorizzazione sostituisce:

- 1) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I, Parte quinta del decreto legislativo 152/2006);
- 2) Autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006);
- 3) autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 2 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

1. L'esercizio dell'installazione avviene nel rispetto:

- a) dei requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 36/2003;
- b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'Allegato A al presente decreto;
- c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato B al presente decreto;
- d) di quanto indicato nella domanda di rinnovo dell'AIA presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 3 – Altre prescrizioni

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.

2. Entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di PN. Il mancato invio della suddetta comunicazione al Servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 10, comma 2.

3. Il Gestore, in possesso della registrazione EMAS:

- a) trasmette tempestivamente al Servizio competente, al Comune di Maniago e alla Provincia di Pordenone, il rinnovo della registrazione EMAS;
- b) comunica entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della registrazione EMAS al Servizio competente, al Comune di Maniago e alla Provincia di Pordenone, il mancato rinnovo della stessa;
- c) trasmette entro 30 (trenta) giorni al Servizio competente, al Comune di Maniago e alla Provincia di Pordenone, la documentazione relativa alla eventuale sospensione o revoca della registrazione stessa.

Art. 4 - Garanzie finanziarie

1. Il Gestore presta a favore della Regione Friuli Venezia Giulia le garanzie finanziarie per la gestione operativa della discarica, comprese le operazioni di chiusura, garantendo la continuità della copertura assicurativa fino alla scadenza della presente autorizzazione integrata ambientale.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del D.P.Reg. 11 agosto 2005, n. 0266/Pres., le garanzie finanziarie per l'attivazione, la gestione operativa e per la gestione successiva alla chiusura prestate a favore della Regione ai sensi del comma 1 coprono i costi degli interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione della discarica e per il recupero e lo smaltimento delle aree adibite a discarica.

Art. 5 – Rinnovo e riesame

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale, è fissata in **16 anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verificano le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 6 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 7 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

- a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

2. Nel rispetto dei parametri di cui al Piano di monitoraggio e controllo che determinano la tariffa e sentito il Gestore, l'ARPA FVG definisce le modalità e le tempistiche per

l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

3. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo; in particolare il Gestore garantisce l'accesso all'impianto da parte del personale incaricato dei controlli.

4. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

1. Il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli, ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 24 aprile 2008 e degli Allegati IV e V allo stesso, dell'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e della deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa le tariffe dei controlli come segue:

a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;

b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di PN e trasmettendo la relativa quietanza.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattordices, commi 2 e 10 del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale dell'ARPA di Pordenone, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordices, del decreto legislativo medesimo.

2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 2 al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 10 – Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso in originale alla Società Friul Julia Appalti S.r.l.. Copia del decreto stesso è inviata al Comune di Maniago, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", a Sistema Ambiente S.r.l. (gestore del servizio idrico) e al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.
2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott. ing. Luciano Agapito



DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

L'attività svolta riguarda la gestione del 3° e 4° lotto di una discarica di rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas, sottocategoria di cui alla lett. c), comma 1, art. 7, D.M. 27 settembre 2010, sita in località Cossana nel comune di Maniago.

L'attività è individuata al punto 5.4 dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs.152/06 "Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti."

Inquadramento territoriale

La discarica della Cossana è ubicata in sinistra orografica del Torrente Cellina, a sud dell'abitato di Maniago. Da quest'ultimo è raggiungibile dirigendosi verso Vivaro (S.R. 251 e S.P. "Vivarina"), attraverso la strada intercomunale che collega Vajont a Vivaro e proseguendo verso la località Cossana.

Sotto il profilo urbanistico, il complesso della discarica è situato in un'area definita "area per servizi e attrezzature tecnologiche" secondo il P.R.G.C. comunale che, all'art. 68, fra le prescrizioni particolari, prevede che, nella zona prevista per smaltimento rifiuti, il ripristino sia a "prato magro".

Il Programma Attuativo del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Sezione Rifiuti Urbani ha previsto la deroga per la distanza dell'area interessata dalla discarica da una superficie superiore ad 1 ha coltivata a vigneto DOC e posta ad una distanza di 1860 m, mentre detta area dista 2600 metri dal più vicino centro abitato (San Leonardo Valcellina) e circa 1800 m dalla prima abitazione.

Nei dintorni della discarica non sono presenti opere di presa idrica destinate al consumo umano.

Sull'area non insistono vincoli paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004.

Le attività che ricadono entro il raggio di 1km dal perimetro dell'impianto sono riassunte nella seguente tabella:

TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
Attività produttive	Impianto Bioman a 680m dal perimetro del quarto lotto in direzione nord-est
Case di civile abitazione	Non presenti - la prima abitazione isolata si trova a 1600m dal perimetro, il centro abitato più vicino si trova a 2500m dal perimetro dell'impianto
Scuole, ospedali, etc.	Non presenti
Impianti sportivi e/o ricreativi	Non presenti
Infrastrutture di grande comunicazione	Non presenti
Opere di presa idrica destinate al consumo umano	Non presenti
Corsi d'acqua, laghi, mare, etc.	Torrente cellina a 300m
Riserve naturali, parchi e zone agricole	Zona SIC 3310009 "Magredi del Cellina", ARIA n.7 "Fiume Meduna e Torrente Cellina", ZPS "Magredi di Pordenone"
Pubblica fognatura	La zona non è servita da pubblica fognatura
Metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti	Non presenti
Elettrodotti di potenza maggiore o uguale a 15kW	No (linea elettrica a circa 1300m ad est)
altro	Allevamento bufali a 1300m a nord.

Cicli produttivi

Il terzo lotto della discarica, a conferimenti ultimati, ha accolto circa 350.000 tonnellate di rifiuti. Attualmente è coperto con un telo impermeabile in attesa del completamento del "calo" dei rifiuti: il biogas è captato in via temporanea da una rete di tubazioni orizzontali immerse nei rifiuti e bruciato in una apposita torcia. Ad assestamento avvenuto sarà posata la copertura finale, saranno realizzati pozzi verticali per l'aspirazione del biogas che sarà ancora bruciato in torcia.

I rifiuti in arrivo sono mediamente pari a circa 180 tonnellate al giorno per un totale annuo massimo autorizzato di 56000 tonnellate e sono costituiti in massima parte da sovvalli (residui di lavorazione) da impianti di trattamento di rifiuti urbani e per la restante parte da rifiuti, tipo spazzamento stradale, conferiti da comuni.

I rifiuti vengono depositati e compattati nel bacino seguendo precisi criteri di deposizione e compattazione per evitare l'asporto dei rifiuti da parte del vento e seguendo criteri di sicurezza per quanto riguarda le pendenze.

Dal fondo del bacino il percolato arriva ad un pozzo esterno al bacino e da qui pompato in una vasca di accumulo dalla quale viene asportato periodicamente ed inviato a depurazione.

Nel quarto lotto le scarpate del primo stralcio sono state ricoperte con teli leggeri al fine di limitare l'infiltrazione di acqua meteorica e, di conseguenza, la produzione di percolato, ad eccezione della prima e di parte della seconda cella, lasciate scoperte per permettere il transito dei mezzi di conferimento dei rifiuti all'interno del secondo stralcio. Lo scarico dei rifiuti nel secondo stralcio è iniziato ad aprile 2008 dalla zona bassa della prima cella, è proseguito con occupazione progressiva delle altre celle e successivo sviluppo in altezza rispettando le pendenze massime di 30° per le scarpate dei rifiuti messi a dimora. Nel giugno 2011 è iniziata la coltivazione della quinta e ultima cella del secondo stralcio.

Dopo che sarà ultimato il conferimento dei rifiuti si seguirà la procedura già indicata per il terzo lotto e ad ultimazione della copertura finale tutto l'impianto sarà ripristinato a prato magro.



ALLEGATO A



LIMITI E PRESCRIZIONI

Per il 3° e 4° lotto della discarica

Deve essere mantenuta aggiornata, presso l'accesso della discarica, la tabella con il nominativo ed il recapito del gestore e gli estremi della presente autorizzazione.

Per il 4° lotto della discarica

Presso il 4° lotto della discarica di rifiuti non pericolosi sita in Comune di Maniago, località Cossana, potrà essere smaltito un quantitativo annuo massimo di 56.000 tonnellate, corrispondenti ad una media giornaliera di 180 tonnellate. Il quantitativo giornaliero di rifiuti conferiti non potrà in ogni caso superare le 250 tonnellate.

Nella seguente tabella si riporta l'elenco dei rifiuti autorizzati:

CER	descrizione
16 01 03	Pneumatici fuori uso (esclusivamente per la protezione dei versanti)
19 03 05	Rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 190304
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03	Compost fuori specifica
19 08 01	Vaglio
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
20 03 01 (°)	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 02 (1)	Rifiuti di mercati
20 03 03	Residui della pulizia stradale
20 03 06	Rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 07	Rifiuti ingombranti

(°) Detti rifiuti potranno essere conferiti nel caso di arresto dell'impianto di pretrattamento, purché il bacino di origine abbia conseguito le percentuali di raccolta differenziata di legge; saranno quindi costituiti dalla frazione comunemente denominata "secco residuo".

(1) Ammessi purché sostanzialmente privi di frazioni recuperabili ossia costituiti dalla frazione "secco residuo"

I rifiuti di cui alla precedente tabella potranno essere smaltiti alle seguenti condizioni:

- per quanto non puntualmente specificato, si intendono autorizzati gli elementi gestionali riportati nel progetto approvato e nel piano di adeguamento approvati con la deliberazione della Giunta Provinciale di Pordenone n. 173 del 04/06/2004, n. 351 del 9/12/2004 e n. 71 del 7/4/2005;
- i pneumatici fuori uso di cui al codice CER 16 01 03, vengano impiegati esclusivamente per proteggere i versanti impermeabilizzati della discarica;

- i rifiuti costituiti da sovralli e compost fuori specifica di cui ai codici CER 190305, 190501, 190502, 190503, 190801 e 191212, provengano dagli impianti tecnologici di trattamento rifiuti ubicati all'interno dell'ambito territoriale unico regionale di cui alla L.R. 11/2011 (art. 3 comma 51), modificata con L.R. 18/2011 (art. 5 comma 52) e con L.R. 14/2012 (art. 3 comma 25);
- in caso di "fermo impianto" programmato o per interruzioni dovute a caso fortuito o forza maggiore degli impianti tecnologici di trattamento di rifiuti ubicati all'interno dell'ambito territoriale unico regionale, i rifiuti urbani di cui ai codici CER 200301, 200302, e 200307, potranno essere conferiti in discarica;
- i rifiuti costituiti da residui della pulizia stradale di cui al codice CER 19 08 05, 20 03 03 e 20 03 06, provengano dall'ambito territoriale unico regionale di cui alla legge regionale 11/2011 (articolo 3, comma 51), modificata con legge regionale 18/2011 (articolo 5, comma 52) e con legge regionale 14/2012 (articolo 3, comma 25), purché non altrimenti trattabili e/o recuperabili;
- la gestione post-operativa è stabilita per un periodo di 30 (trenta) anni corrispondente alla durata delle garanzie finanziarie prestate ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera b) del d.lgs. 36/2003, secondo quanto riportato nel piano di adeguamento approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 351 del 09.12.2004;
- i rifiuti devono essere ridotti volumetricamente, a tal fine si potranno utilizzare macchine compattatrici e/o trituratrici;
- deve essere tenuto il registro di carico e scarico dei rifiuti ai sensi della vigente normativa in materia;
- il livello del percolato all'interno dei pozzi di raccolta deve essere inferiore di almeno 1 m alla tubazione che convoglia il percolato al pozzo stesso. A tal fine deve essere mantenuto in efficienza l'impianto di sollevamento collegato alle vasche di accumulo;
- il livello del liquido infratelo all'interno dei pozzi di raccolta deve essere inferiore di almeno 1 m alla tubazione che convoglia il liquido ai pozzi stessi. A tal fine deve essere mantenuto in efficienza l'impianto di sollevamento collegato alle vasche di accumulo. Dovranno essere definiti i limiti di tollerabilità per i liquidi presenti nell'infratele e le relative modalità di eventuale intervento e risanamento;
- dovrà essere verificata in corso d'opera la stabilità del fronte dei rifiuti scaricati, comunicando i risultati nella relazione annuale di cui al d. lgs. 36/2003;
- i rifiuti dovranno essere deposti in strati compatti con pendenza del fronte < 30%;
- dopo la comunicazione di esaurimento, il ripristino di eventuali avvallamenti non potrà essere fatto con rifiuti;
- è fatto divieto di utilizzare nel ripristino finale compost di cui alla deliberazione del C.I. del 27.07.1984;
- è vietato il ricircolo del percolato;
- non potranno essere utilizzati rifiuti per le ricoperture giornaliere;
- la condensa prodotta dal sistema di captazione del biogas potrà essere reimpressa nella massa dei rifiuti;
- i prodotti diserbanti da utilizzare presso la discarica dovranno avere tempi di emivita bassi e comunque inferiori ai 20/30 giorni;

L'attività di monitoraggio del 4° lotto, fino al collaudo della sistemazione finale, dovrà svolgersi secondo lo schema di seguito riportato nel piano di monitoraggio e controllo.

In deroga a quanto disposto dalla Tabella 5, del DM 27 settembre 2010, i limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità dei rifiuti non pericolosi in discarica relativi ai componenti cloruri, solfati, DOC e TDS sono i seguenti:

	L/S = 10 l/kg [mg/l]
Cloruri	≤ 4500
Solfati	≤ 6000
DOC	≤ 2000
TDS	≤ 18000
Sostanza secca	≥ 18%

Torcia

La torcia è autorizzata ai sensi della parte V del D.lgs 152/06.

Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni gestionali:

- a) La termodistruzione dei biogas in torcia deve avvenire in idonea camera di combustione a temperatura superiore a 850 °C con una concentrazione di ossigeno maggiore o uguale al 3% in volume e tempo di ritenzione maggiore o uguale a 0,3 secondi.
- b) Le operazioni di manutenzione parziale e totale dell'impianto devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza dello stesso.

Le parti esaurite della discarica non ancora dotate di sistemi di captazione del biogas dovranno essere attrezzate o adeguate entro il 31 dicembre 2014.

Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni del D.Lgs. 36/2003 e del D.Lgs. 152/2006



ALLEGATO B



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo.

I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo presso la Società

DISPOSIZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

Guasto, avvio e fermata

In caso di guasto all'impianto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività, ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 48 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari ed all'ARPA FVG.

Il Gestore è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore o specifici programmi di manutenzione adottati della ditta.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso la Società, anche in conformità a quanto previsto dai punti 2.7-2.8 dell'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per i sistemi di abbattimento.

Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio, qualora previsti:

- punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- pozzetti di campionamento degli scarichi in rete fognaria consortile
- pozzi piezometrici per il prelievo delle acque sotterranee

- d) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- e) aree di stoccaggio di rifiuti
- f) pozzo approvvigionamento idrico.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 8 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG, Regione, Provincia, Comune e ASS con frequenza annuale.

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA FVG una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzi la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 vengono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1– *Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano*

Soggetti	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	FRIUL JULIA APPALTI S.r.l.	ROBERTO NADALUTTI
Società terza contraente	Come da comunicazione della Società	
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento Provinciale di Pordenone

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 2 - Inquinanti monitorati

	T2 Torcia biogas	Modalità di controllo e frequenza discontinua		Metodi
		Gestione operativa	Gestione post operativa	
Metano	x	mensile	semestrale	priorità: - norme CEN - norme tecniche nazionali - norme tecniche ISO - altre norme internazionali - altre norme nazionali previgenti
Biossido di carbonio (CO ₂)	x	mensile	semestrale	
Ossigeno	x	mensile	semestrale	
Idrogeno	x	annuale	/	
Polveri totali	x	annuale	/	
Ammoniaca	x	annuale	/	
Acido solfidrico	x	annuale	/	
mercaptani	x	annuale	/	



Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab. 3 - Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza gestione operativa)	Modalità di controllo (frequenza gestione post operativa)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
T2	combustore	Revisione generale	/	annuale	annuale	Scheda dei controlli

Nella tabella 4 vengono riportati i controlli da effettuare sulle emissioni diffuse e fuggitive.

Tab. 4 - Emissioni diffuse e fuggitive

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo gestione operativa	Frequenza di controllo gestione post operativa	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Emissione diffusa	Superficie fossa	Copertura	Monitoraggio (tab. 4.1)	semestrale	annuale	Scheda dei controlli
Emissione fuggitiva	Fossa rifiuti	Aspirazione biogas	Campionamento in pozzetti (tab. 4.2)	semestrale	annuale	Scheda dei controlli

Acqua

Nell'impianto è presente un punto di scarico al suolo delle acque reflue provenienti dal fabbricato ad uso uffici, consistenti in acque provenienti dai servizi igienici dopo depurazione in vasca imhoff. Per la stessa è prevista l'estrazione del fango e della crosta due volte l'anno in fase di gestione operativa e una volta l'anno in fase post operativa fino a quando i servizi connessi saranno utilizzati.

Nella tabella 5 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

Tab 5 – Inquinanti monitorati

	S1 imhoff	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
		Continuo	Discontinuo	
BOD ₅	x		annuale	priorità: - EPA - ISO - ASTM - CNR-IRSA
COD	x		annuale	
Alluminio	x		annuale	
Arsenico (As) e composti	x		annuale	
Boro	x		annuale	
Cromo (Cr) e composti	x		annuale	
Ferro	x		annuale	
Manganese	x		annuale	
Nichel (Ni) e composti	x		annuale	
Piombo (Pb) e composti	x		annuale	
Rame (Cu) e composti	x		annuale	
Selenio	x		annuale	
Zinco (Zn) e composti	x		annuale	
Solfuri	x		annuale	
Solfiti	x		annuale	
Solfati	x		annuale	
Cloruri	x		annuale	
Fluoruri	x		annuale	
Aldeidi	x		annuale	
Pesticidi	x		annuale	
Fenoli	x		annuale	

Nella tabella 6 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab.6 – Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza gestione operativa)	Modalità di controllo (frequenza gestione post operativa)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
IMHOFF	Sedimentazione e digestione	/	/	scarico	semestrale	annuale	Scheda dei controlli

Monitoraggio acque sotterranee

Nelle tabelle 7-8-9 vengono riportati i controlli da effettuare sulle acque sotterranee

Tab. 7 - Piezometri

Piezometro	Posizione piezometro	Coordinate Gauss - Boaga		Livello piezometrico medio della falda (m.s.l.m.)	Profondità del piezometro (m)	Profondità dei filtri (m)
		E	N			
P1	Monte	2343553,78	5109327,08	50,09	12,83	92,83-12,83
P2	Valle	2343405,34	5109248,79	Misura non eseguibile in condizioni di sicurezza	4,98	86,98-4,98
P3	Valle	2343416,17	5109193,59	50,9	6,14	54,14-6,14
P4	Valle	2343351,08	5109316,53	50,93	8,02	56,02-8,02

Vista la profondità della falda, circa 180m del p.c. le misure del livello di falda con freaticometro presentano notevoli difficoltà e presuppongono l'assenza di tubazioni e pompe; per tali motivi esse non sono previste.

Tab. 8 - Misure piezometriche quantitative

Piezometro	Posizione piezometro ³	Misure quantitative	Livello statico (m.s.l.m.)	Livello dinamico (m.s.l.m.)	Frequenza misura
P1	Monte	x	x	/	Quando tecnicamente possibile
P2	Valle	x	x	/	Quando tecnicamente possibile
P3	Valle	x	x	/	Quando tecnicamente possibile
P4	Valle	x	x	/	Quando tecnicamente possibile

Tab. 9 - Misure piezometriche qualitative

Piezometro	Posizione piezometro	Misure qualitative	Parametri	Frequenza	Metodi
P1	Monte	x	Vedi tabella 9.1		
P2	Valle	/			
P3	Valle	x			
P4	Valle	x			

Tab. 9.1 – parametri e frequenze misure piezometriche qualitative

parametro	P1, P3, P4	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
		Gestione operativa	Gestione post operativa	
Temperatura	X	trimestrale	semestrale	priorità: - EPA - ISO - ASTM - CNR-IRSA
pH	X	trimestrale	semestrale	
Conducibilità elettrica a 20°C	X	trimestrale	semestrale	
Ossidabilità (kubel)	X	trimestrale	semestrale	
BOD5	X	Annuale	/	
TOC(carbonio organico totale)	x	annuale	/	
Azoto ammoniacale	X	trimestrale	semestrale	
Azoto nitrico	X	trimestrale	semestrale	
Azoto nitroso	X	trimestrale	semestrale	
Calcio	x	annuale	/	
Magnesio	x	annuale	/	
Sodio	x	annuale	/	
Potassio	x	annuale	/	
cloruri	X	trimestrale	semestrale	
metalli				
Arsenico (filtrato)	x	annuale	/	
Cadmio (filtrato)	x	annuale	/	
Cromo totale (filtrato)	x	annuale	/	
Cromo (IV) (filtrato)	x	annuale	/	
Ferro (filtrato)	X	trimestrale	semestrale	
Mercurio (filtrato)	x	annuale	/	
Nichel (filtrato)	x	annuale	/	
Piombo (filtrato)	x	annuale	/	
Rame (filtrato)	x	annuale	/	
Manganese (filtrato)	X	trimestrale	semestrale	
Zinco (filtrato)	x	annuale	/	
Inquinanti inorganici				
Boro	X	trimestrale	semestrale	
Cianuri liberi	x	annuale	/	
Fluoruri	x	annuale	/	
Solfati	X	trimestrale	semestrale	
Policiclici aromatici				
IPA – sommatoria (A-D)	x	annuale	/	
altri				
Fenoli totali	x	annuale	/	
Composti organoalogenati (AOX)	x	annuale	/	
Solventi organici aromatici totali	x	annuale	/	
Solventi organici azotati	x	annuale	/	
Solventi clorurati	x	annuale	/	
Pesticidi totali	x	annuale	/	
Pesticidi fosforati	x	annuale	/	



Limiti di attenzione e di guardia

Al fine dell'apprezzamento dei risultati ottenuti per i parametri di qualità delle acque sotterranee si definiscono i seguenti limiti:

- limiti numerici di cui alla tabella 2, allegato 5, titolo V, parte IV D.lgs 152/2006 e s.m.i. da intendersi come limiti di guardia;
- la media storica, comprensiva di almeno tre determinazioni, incrementata del valore della deviazione standard moltiplicata per tre, da intendersi come limite di attenzione;

nel caso in cui per uno o più parametri venisse raggiunto il limite di guardia come sopra definito si procederà con il piano di emergenza, comprendente la ripetizione dell'analisi e, nel caso di conferma del superamento, la comunicazione all'Autorità competente della situazione e lo sviluppo di un piano finalizzato alla ricerca delle cause della contaminazione e alla loro successiva rimozione.

Percolato

La composizione del percolato sarà periodicamente controllata in conformità a quanto indicato dal D.lgs 36/2003.

I punti di campionamento interessati sono le vasche di raccolta del percolato relative al terzo e al quarto lotto, denominate V2/V3, V4 oppure direttamente i pozzi di raccolta, denominati R3.1, R3.2, R4.1 e R4.2. I parametri analizzati, la frequenza ed i metodi di misura sono quelli riportati in tabella 9.2

Tab. 9.2 – parametri monitoraggio percolato

parametro	R3.1, R3.2, R4.1, R4.2	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
		Gestione operativa	Gestione operativa post	
Temperatura	X	trimestrale	semestrale	priorità: - EPA - ISO - ASTM - CNR- IRSA
pH	X	trimestrale	semestrale	
Conducibilità elettrica a 20°C	X	trimestrale	semestrale	
Ossidabilità (kubel)	X	trimestrale	semestrale	
COD	X	trimestrale	semestrale	
BOD5	X	trimestrale	semestrale	
Azoto ammoniacale	X	trimestrale	semestrale	
Azoto nitrico	X	trimestrale	semestrale	
Azoto nitroso	X	trimestrale	semestrale	
Magnesio	X	trimestrale	semestrale	
cloruri	X	trimestrale	semestrale	
metalli				
Cadmio	X	trimestrale	semestrale	
Cromo totale	X	trimestrale	semestrale	
Cromo (IV)	X	trimestrale	semestrale	
Ferro	X	trimestrale	semestrale	
Mercurio	X	trimestrale	semestrale	
Nichel	X	trimestrale	semestrale	
Piombo	X	trimestrale	semestrale	
Rame	X	trimestrale	semestrale	

Manganese	X	trimestrale	semestrale
Zinco	X	trimestrale	semestrale
altri			
Boro	X	trimestrale	semestrale
Solfati	X	trimestrale	semestrale
Fenoli totali	X	trimestrale	semestrale

Nel caso in cui la produzione di percolato si riducesse e gli asporti avvenissero con frequenza minore rispetto a quella dei controlli, le analisi previste saranno eseguite in occasione dell'asporto per lo smaltimento.

Monitoraggio infratelo

I bacini del terzo e del quarto lotto della discarica sono dotati di un duplice sistema di protezione impermeabile e di un sistema di drenaggio posto tra le due impermeabilizzazioni che recapita eventuali perdite entro appositi pozzetti.

I pozzetti di monitoraggio del liquido infratelo sono denominati M3.1 e M3.2 per il terzo lotto e M4.1, M4.2 per il quarto lotto.

Il liquido raccolto in tali pozzetti è soggetto a monitoraggio trimestrale nel periodo di gestione e semestrale nella fase post gestione, analogamente a quanto previsto per il percolato. I parametri misurati e i metodi di analisi sono quelli di tabella 9.2. I parametri di tabella 9.2 potranno essere ridotti su proposta del gestore e decisione di ARPA dopo l'esecuzione di una indagine preliminare da condursi congiuntamente con ARPA.

Mensilmente sarà eseguito un rilievo della quantità di liquido infratelo sollevato mediante lettura del contatore della pompa ovvero del contalitri installato sulla mandata del tubo della pompa di sollevamento.

Limiti di attenzione e di guardia

Vengono stabiliti i seguenti parametri come guida per il controllo della qualità del liquido infratelo:

- conducibilità elettrica;
- cloruri;
- boro;

I limiti da considerare sono definiti come:

- limiti numerici di seguito indicati, da intendersi come valori massimi;
- la media storica, comprensiva di almeno tre determinazioni, incrementata del valore della deviazione standard moltiplicata per tre, da intendersi come valori minimi;

i valori numerici da intendersi come valori massimi sono:

- conducibilità 2500 μ S/cm;
- cloruri 250 mg/l;
- boro 1mg/l

sulla base di tali limiti si sono definite due soglie come di seguito specificato:

- soglia di attenzione: superamento nel campione del valore minimo come sopra definito di almeno due degli indicatori;

- soglia di guardia: superamento nel campione del valore massimo di cui sopra di almeno due degli indicatori;

Nel caso in cui venisse raggiunto il limite di guardia come sopra definito si procederà con la ripetizione dell'analisi e, nel caso di conferma del superamento, verrà data comunicazione all'Autorità competente della situazione, verrà altresì attuato un piano finalizzato alla ricerca delle cause della contaminazione e al successivo ripristino della condizione originale. Durante la fase di ricerca della contaminazione sarà tenuta sotto controllo la quantità di percolato prodotta, provvedendo anche ad un potenziamento dell'asporto al fine di mantenere al minimo il battente nel bacino.

Rumore

Nella tabella 10 vengono riportati l'indicazione della frequenza e dei recettori presso i quali deve essere eseguita l'indagine acustica.

Tab. 10 – Verifica d'impatto acustico

Previsione di verifiche di inquinamento acustico	
Frequenza in fase di gestione	Annuale
Frequenza in fase di post gestione	biennale
Recettori	Perimetro dell'impianto

Qualora si realizzino modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, la Società dovrà effettuare una campagna di rilievi acustici avvalendosi di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995, presso i principali recettori sensibili e al perimetro dello stabilimento. Tale campagna di misura dovrà consentire la verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento.

Rifiuti

Nelle tabelle 11 vengono riportati i controlli da effettuare sui rifiuti in ingresso.

Tab. 11 – Controllo rifiuti in ingresso

Rifiuti controllati	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Cod. CER			
CER autorizzati	Analisi di classificazione visivo	di annuale Ad ogni carico	Certificati laboratorio In caso di non conformità il carico sarà restituito al produttore e sarà compilata la registrazione di scarico con l'apposita casuale per tenere evidenza di tali accadimenti



Parametri meteoclimatici

La discarica è dotata di una centralina per il rilevamento giornaliero dei seguenti parametri meteoclimatici:

- temperatura (min, media, massima);
- precipitazione;
- pressione atmosferica;
- direzione e velocità del vento;
- radiazione solare;
- evaporazione;
- umidità atmosferica;

Morfologia della discarica

La morfologia della discarica in fase di coltivazione sarà oggetto di rilevazioni topografiche con frequenza semestrale.

Anche in fase di gestione post operativa devono essere valutati gli assestamenti al fine di valutare la necessità di eventuali ripristini. I rilievi in questa fase avranno frequenza semestrale per i primi tre anni ed annuale in seguito per tutta la durata della gestione post operativa salvo rilevamento di una stabilità continua per più di tre anni.

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Controllo e manutenzione

Nelle tabelle 12 e 13 vengono specificati i sistemi di controllo sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare.

Tab. 12 – Controlli sui macchinari

Macchina	Parametri				Perdite	
	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
gruppo elettrogeno GE2	funzionamento	ogni 300 ore di funzionamento	arresto	visivo	olio, carburante	scheda dei controlli
gruppo elettrogeno GE3	funzionamento	ogni 300 ore di funzionamento	arresto	visivo	olio, carburante	scheda dei controlli
gruppo elettrogeno GE4	funzionamento	ogni 300 ore di funzionamento	arresto	visivo	olio, carburante	scheda dei controlli
torcia biogas T2	funzionamento	giornaliera	regime	visivo		scheda dei controlli
pompa sollevamento percolato V3	funzionamento	giornaliera	regime	visivo		scheda dei controlli
pompa sollevamento percolato V4	funzionamento	giornaliera	regime	visivo		scheda dei controlli

Tab. 13– *Interventi di manutenzione ordinaria*

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
gruppi elettrogeni GE2-GE4	cambio olio	ogni 300 ore di funzionamento	scheda dei controlli
torcia T2	manutenzione ordinaria come indicato dal fornitore	secondo quanto indicato dal fornitore	scheda dei controlli

Controlli sui punti critici

Nelle tabelle 14 e 15 vengono evidenziati i punti critici degli impianti, le specifiche del controllo e gli interventi di manutenzione che devono essere effettuati.

Tab. 14- *Punti critici degli impianti e dei processi produttivi*

Macchina	Parametri				Perdite	
	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
pompa sollevamento liquido infratelo M3.1 M3.2 M4.1 M4.2	corretto funzionamento	giornaliera (in gestione operativa) mensile (per i primi 10 anni della gestione post operativa)	regime	visivo	liquido infratelo	scheda dei controlli
pompa sollevamento percolato V2/V3, V4	corretto funzionamento	giornaliera (in gestione operativa) mensile (per i primi 10 anni della gestione post operativa)	regime	visivo	percolato	scheda dei controlli

Tab. 15 – *Interventi di manutenzione sui punti critici*

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
pompa sollevamento percolato V2/V3, V4	secondo quanto indicato dal fornitore	secondo quanto indicato dal fornitore	scheda dei controlli

La verifica del funzionamento delle pompe di sollevamento del percolato in fase di gestione post operativa avverrà con frequenza mensile per i primi 10 anni della gestione post operativa, per gli anni successivi la frequenza sarà stabilita in base alla produzione del percolato con un minimo di una verifica ogni tre mesi.

Saranno inoltre svolti i controlli e gli interventi riportati nella seguente tabella

Tab. 16 – *altri controlli*

Punto	Tipo di intervento	Frequenza GO	Frequenza GPO	Note	Modalità di registrazione dei controlli
recinzioni e cancelli di ingresso	controllo visivo	S	ispezione 2 volte al mese		scheda dei controlli
rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche	controllo visivo	M	TM	manutenzione straordinaria ogni anno (pulizia, ecc.)	scheda dei controlli
viabilità interna ed esterna	controllo visivo	M	SM	manutenzione straordinaria ogni cinque anni (ripristino pendenze, ecc.)	scheda dei controlli
sistema di drenaggio del percolato	controllo visivo	S	vedi note	ispezione mensile fino al 10° anno, trimestrale (sino a 30° anno)	scheda dei controlli
rete di captazione, adduzione, riutilizzo e combustione del biogas	controllo visivo	M	vedi note	ispezione mensile fino al 10° anno, trimestrale (sino a 30° anno)	scheda dei controlli
sistema di impermeabilizzazione sommitale	controllo visivo	M	vedi note	rilievo topografico semestrale (sino al 3° anno), annuale dal 4° anno, se stabile rilievo al 10° anno e al 20° anno	scheda dei controlli
copertura vegetale, annaffiature, sfalci, sostituzione essenze morte	controllo visivo	TM	vedi note	4 sfalci/anno (secondo necessità stagione)	scheda dei controlli
pozzi e attrezzature di campionamento delle acque sotterranee	controllo visivo	M	SM		scheda dei controlli
derattizzazione e disinfestazione	controllo visivo	TM	/		scheda dei controlli
attrezzature antincendio	controllo visivo	SM	/		scheda dei controlli

Sull'impianto sono presenti più strutture adeguate allo stoccaggio di liquidi, in particolare, a servizio dei lotti terzo e quarto ci sono due vasche di accumulo del percolato (V2/V3, V4) e la cisterna di stoccaggio del carburante a servizio dei gruppi elettrogeni e dei macchinari operativi. In tab. 17 sono riportati i controlli da eseguire.

Tab. 17 – aree di stoccaggio

Struttura contenim.	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
V2/V3	visivo	G	Registro	visivo	G	scheda dei controlli
V4	visivo	G	Registro	visivo	G	scheda dei controlli
cisterne carburante	visivo	G	Registro	visivo	G	scheda dei controlli

Durante la fase di post-gestione si prevede l'esecuzione dei controlli sulle aree di stoccaggio con frequenza mensile per i primi 10 anni, per gli anni successivi la frequenza sarà modificata sulla base della produzione di percolato degli anni precedenti, con un minimo di una verifica ogni tre mesi.

Indicatori di prestazione

Gli indicatori di prestazione più significativi per descrivere il carico inquinante della discarica sono di seguito riportati con riferimento a quanto già esposto nella relazione tecnica:

- atmosfera
 - GWP : espresso in Tg/a (teragrammi all'anno, ovvero milioni di tonnellate all'anno), unità usualmente denominata "MMTCDE – Million Metric Tonnes of Carbon Dioxide Equivalents";
 - AP : espresso in Gg/a, unità spesso denominata come kton/a ossia migliaia di tonnellate all'anno;
 - TOFP: espresso in Mg/a come da risultato base;
- percolato
 - gettito areale espresso in l/ha.d;
 - gettito specifico in l/Mg.a di rifiuti depositati;
 - carico inquinante esportato per unità di rifiuti depositati, espresso il $kg_{CO_2}/Mg.a$;
- energia
 - consumo energetico specifico per unità di rifiuti conferiti espresso in kWh/Mg.a.

Gli indicatori di prestazione saranno determinati su base annuale con la medesima metodologia ora adottata.

ATTIVITÀ A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in Tabella 1, effettua, con oneri a carico del Gestore dell'impianto, quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli Allegati IV e V, al d.m. 24 aprile 2008, secondo le frequenze stabilite in Tabella 18, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del d.m. 24 aprile 2008, che qui di seguito si riportano:

- a) verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti;

- b) verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio;
- c) verifica della regolare trasmissione dei dati;
- d) verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;
- e) verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione;
- f) prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, la Società dovrà comunicare al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, almeno 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA sulla qualità dell'aria, delle acque sotterranee e sul percolato, ed il nominativo della Ditta esterna incaricata. Per le misurazioni con frequenza inferiore al semestre, la comunicazione di cui sopra va fatta solo semestralmente. L'ARPA si riserva di presenziare agli autocontrolli ovvero di effettuarne in proprio di sua iniziativa secondo frequenze e modalità contenute nella Tabella 21.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato d.m. 24 aprile 2008, devono essere determinati, dal Gestore dell'impianto, secondo il vigente tariffario generale dell'ARPA.

Al fine di consentire un puntuale rispetto di quanto disposto dagli articoli 3 e 6 del D.M. 24 aprile 2008, ARPA comunicherà al soggetto autorizzato, entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione dei controlli previsti dall'AIA, quali di questi intende effettivamente svolgere.

Tab. 18 – Attività previste a carico dell'ARPA FVG

Tipologia di intervento	Componente ambientale interessata	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano
Verifica rispetto delle prescrizioni	Aria	quadriennale	4
	Acqua	quadriennale	4
	Rifiuti	quadriennale	4
	Acqua -tutti i piezometri del PMC (P1, P2, P3, P4) -solo gli inquinanti: pH, temperatura, conducibilità elettrica, TOC, Ca, Na, K, Cloruri, Solfati, Fluoruri, IPA, Metalli: Fe, As, Cu, Cd, Cr totale, CrVI, Hg, Ni, Pb, Zn, Cianuri, Azoto ammoniacale, nitroso e nitrico, Fenoli, Pesticidi fosforati e totali, Solventi organici aromatici, Solventi clorurati	annuale	16

